



COMUNE DI FORMIGNANA
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/1998
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2004
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2010
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2011
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15/06/2015

INDICE

PARTE PRIMA

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Concessioni
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5	Ufficio comunale competente
Art. 6	Istruttoria richiesta
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 10	Principali obblighi del concessionario
Art. 11	Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
Art. 12	Decadenza ed estinzione della concessione
Art. 13	Titolarità e subentro nella concessione
Art. 14	Rinnovo e disdetta della concessione
Art. 15	Occupazioni d'urgenza
Art. 16	Uso dell'area concessa
Art. 17	Occupazioni abusive

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18	Oggetto del canone
Art. 19	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 20	Durata delle occupazioni
Art. 21	Suddivisione del territorio comunale
Art. 22	Determinazione della misura della tariffa base
Art. 23	Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
Art. 24	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Art. 25	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

Art. 26	Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 27	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi
Art. 28	Agevolazioni
Art. 29	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 30	Sanzioni
Art. 31	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 32	Funzionario responsabile
Art. 33	Entrata in vigore del presente regolamento
Art. 34	Norme abrogate
Art. 35	Rinvio dinamico

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO,
RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ne stabilisce le modalità di applicazione.
In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e decadenza delle concessioni relative a:
 - Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - Occupazione di passi carrabili e manufatti simili;
 - Occupazione con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti;
 - Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) entrata in vigore.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessioni.
2. Dette occupazioni comportano compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività, pertanto sono assoggettate ai limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo e alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo

con la presentazione della relativa domanda diretta al competente Ufficio Comunale, redatta in carta legale (fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B) che deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) nel caso in cui il richiedente sia persona fisica o impresa individuale: l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente: la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante .
2. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
 3. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 4. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 5

Ufficio comunale competente

1. Le richieste tese ad ottenere le predette concessioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile, passi carrabili la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica;
 - b) per le occupazioni permanenti con accessi carrabili posti a filo con il manto stradale in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre il cartello di divieto di sosta, ai Servizi Finanziari – Ufficio Tributi. Sarà facoltà dei Servizi Finanziari delegare la verifica ed il controllo delle richieste pervenute al comando di Polizia Municipale o ad altro Servizio;
 - c) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, per le occupazioni temporanee con attività culturali, ricreative, sportive e simili, con esposizioni di merci, con tavoli e sedie al Comando di Polizia Municipale.
 - d) per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali (commercio su aree pubbliche) e di attività esercitate con spettacoli viaggianti e simili al Comando di Polizia Municipale.
2. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile del Settore cui appartengono gli uffici sopraindicati.

Art. 6
Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui pervengono al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile , terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

Art. 8
Rilascio della concessione
(Art. modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2004)

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile del tributo corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - spese di sopralluogo;
 - deposito cauzionale (se eventualmente dovuto);
 - spese di istruttoria della pratica
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione ed dell'inesistenza di danni.

Art. 9
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione;
 - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, come indicato nel successivo articolo 10.

Art. 10
Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di:
 - rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
 - ove la concessione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese.
 - utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danno a terzi.
 - mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa.
2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.
3. Il concessionario è tenuto a versare il canone alla scadenza prestabilita.

Art. 11
Revoca e modifica della concessione. Rinuncia

1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all’art. 8, comma 2.

Art. 12
Decadenza ed estinzione della concessione

2. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l’atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti dal canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all’articolo 13, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso dell’occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione.

2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopraggiunta incapacità giuridica del concessionario, ferma restando la normativa che disciplina il subentro e la voltura per gli aventi diritto;
 - b) la sentenza dichiarativa del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. La decadenza e l'estinzione di cui ai commi precedenti non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonero da quello ancora dovuto relativamente al periodo di occupazione.

Art. 13

Titolarietà e subentro nella concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è concessa la subconcessione.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 14

Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti.
3. Il concessionario, qual'ora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.
6. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 15

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 30

del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 16

Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve allocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di concessione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso detto termine, vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 30, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di contestazione da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Oggetto del canone

(Art. modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2004)

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade,

nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati o, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
3. Il canone non è applicabile per le seguenti tipologie :
 - a) occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari;
 - b) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato;
 - c) occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e di durata non superiore a 24 ore;
 - d) occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi carattere istituzionale;
 - e) occupazioni temporanee, realizzate da Enti Pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - f) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune;
 - g) occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 2 ore e, comunque, o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze festive o religiose;
 - i) occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - j) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
 - k) occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - l) occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto di residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - n) accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - o) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - p) occupazioni di aree cimiteriali;
 - q) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - r) occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;
 - s) occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs n. 507/1993 e legislazione precedente;
 - t) occupazioni realizzate dalle Associazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso l'Agenzia delle Entrate.
2. Il Canone non è, inoltre, applicabile alle manifestazioni celebrativo-culturali che il Comune individuerà ogni anno con proprio atto e organizzate con il patrocinio dell'Ente.

Art. 19
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale;
2. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 20
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole con atto che non si ripete annualmente)
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Sono temporanee le occupazioni ad ore o a giorni la cui durata risultante dall'atto di concessione è inferiore all'anno. Sono considerate, altresì, temporanee le occupazioni delle aree per l'esercizio del commercio ambulante realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
5. Le occupazioni abusive comunque effettuate risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale sono considerate sempre temporanee.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 21
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie secondo l'elenco di classificazione di strade e aree pubbliche approvato con atto di C.C. n. 24 del 22.04.94, che si chiama a far parte integrante del presente regolamento.

Art. 22
Determinazione della misura della tariffa base
(art. modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2004)

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:
- occupazione del suolo I° categoria: Euro 0,3357
 - occupazione del suolo II° categoria: Euro 0,2686
- occupazione del soprassuolo/sottosuolo I° categoria: Euro 0,1679
-occupazione del soprassuolo/sottosuolo II° categoria: Euro 0,1343

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

Art. 23

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, con riferimento in particolare al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area su cui insiste l'occupazione medesima, avuto riguardo anche al mercato dei fitti.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 25 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2,00.

Art. 24

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq 10.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione per la profondità di un metro "convenzionale".

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e con altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per

la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc...), richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo di C.C. n. 49 del 20/06/89, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

4. Occupazione con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 25

Tabella dei coefficienti di valutazione economica

per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

(art. modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2001)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
1) passi carrabili	1
2) accessi carrabili segnalati	0,20
3) spazi soprastanti e sottostanti	0,80
4) pubblici esercizi	1,2
5) merci	1,5
6) aree di mercato	0.80
7) distributori di carburante	1,5
8) impianti pubblicitari	0,80
9) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1.0
10) commercio in forma itinerante	0,90
11) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,8
12) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,20
13) edicole e chioschi	2
14) altre attività	1,5

Art. 26
Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base (PTB) prevista a giorno per la categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 22 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 25. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è :

- quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 22 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 25. L'importo così ottenuto va rapportato alle ore giornaliere di effettiva occupazione, per i giorni di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari con arrotondamento all'unità di misura superiore delle frazioni decimali.

FORMULA: $TB \times CE : 24 \times O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

Art. 27
Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
(art. modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2004)

7. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc..., la misura complessiva del canone annuo dovuto è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:
- Euro 0,77468 per utente
8. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di Euro 516, 6 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
9. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 26, con riferimento alla misura di tariffa minima ridotta del 50%.

Art. 28
Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 27 del presente regolamento, è ridotto per le occupazioni temporanee:
- realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell'80%;
- realizzate per finalità culturali, del 90%;
- realizzate per attività sportive, del 90%;

- realizzate nell'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, di mestieri girovaghi ecc..., dell'70% per superfici fino a 100 mq; del 80% per la parte eccedente i 100 mq, svolte in occasione di feste, sagre o iniziative del comune, laddove la presenza si protragga per l'intera durata della manifestazione;
- realizzate con ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, del 60%;
- realizzate con tavoli e sedie, del 50%;
- realizzate con merci da operatori commerciali sulle aree antistanti l'esercizio commerciale, del 50%.

Art. 29,

Modalità e termini per il pagamento del canone

(Art. modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2004)

1. Il versamento del canone va effettuato secondo le modalità scelte dal Funzionario Responsabile tra versamento diretto su c/c postale intestato alla Tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale con modalità stabilite dall'Amministrazione
2. Per le occupazioni permanenti, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al rilascio della concessione; per le successive annualità, il canone è di regola corrisposto entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Per motivate esigenze di servizio o fondate ragioni di opportunità il Funzionario Responsabile può differire il termine per il versamento del canone
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione o comunque alla data stabilita nello stesso provvedimento.
5. Il canone è corrisposto di norma in unica soluzione.
6. Per gli importi superiori a Euro 258, 23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato su richiesta del titolare della concessione con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, come segue:
 - A) per le occupazioni temporanee:
 - prima rata al rilascio della concessione;
 - seconda rata alla scadenza dell'occupazione;
 - B) per le occupazioni permanenti:
 - prima rata al rilascio della concessione;
 - seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualità, ovvero entro i mesi di marzo e luglio in via ordinaria.
7. In deroga al comma 5 del presente articolo, il canone dovuto per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti e posto fisso) è corrisposto, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo aventi scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre, per complessivi giorni cinquantadue a mercato.
Le assenze per malattia, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare del canone, parimenti non si fa luogo alla riscossione del canone a carico dell'ambulante spuntista occupante il medesimo posteggio.
L'ambulante spuntista che occupa, per l'esercizio della propria attività, un'area relativa a posteggio non assegnato, versa il canone dovuto, al comando di Polizia Municipale.
8. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a Euro 2,58 e sempre che non trattasi di quota-parte per occupazione riferita alla medesima area, ma con più soggetti titolari.

Art. 30

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dal termine stabilito. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 90% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione pari al 100% del canone dovuto oltre alle sanzioni accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, in quanto applicabili.
5. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Art. 31

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di scadenza dell'obbligazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo del versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, mediante iscrizione a ruolo con le modalità di cui al DPR 43/88.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, il rimborso delle somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 32

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti

parte della propria struttura amministrativa.

3. In particolare il funzionario:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura tutte le occupazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica e riscossione, anche coattiva, e applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva.
4. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario; il funzionario responsabile verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 34

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti contenute in precedenti regolamenti.

Articolo 35

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.